

Codice A1406C

D.D. 9 marzo 2026, n. 126

D.G.R. 4 agosto 2025, n. 5-1455 - Approvazione di un protocollo per la sorveglianza sanitaria destinata a coloro che sono ammessi ai corsi per Operatore Socio Sanitario.



ATTO DD 126/A1406C/2026

DEL 09/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: D.G.R. 4 agosto 2025, n. 5-1455 – Approvazione di un protocollo per la sorveglianza sanitaria destinata a coloro che sono ammessi ai corsi per Operatore Socio Sanitario.

Visto che il DPCM 25 marzo 2025 recante “Recepimento dell’Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 175/CSR), concernente la revisione del profilo dell’Operatore socio sanitario (O.S.S.) istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (Rep. Atti n. 1161), come modificato dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. Atti n. 261/CSR)” ha rivisto lo standard professionale e formativo dell’OSS con l’obiettivo di garantire una maggiore uniformità dei contenuti a livello nazionale e assicurare una formazione di tale profilo più funzionale alle esigenze delle organizzazioni e dei servizi del SSR;

Visto che l’art. 3 (Programmazione fabbisogno e corsi di formazione) del suddetto DPCM prevede che la formazione dell’operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni, le quali ne definiscono il fabbisogno professionale e formativo, di concerto tra le Direzioni competenti in materia di formazione professionale, sanitaria e sociale.

Visto che l’art. 9 (Sorveglianza sanitaria) del citato DPCM prevede che per l’esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dall’Operatore socio sanitario, coloro che sono ammessi ai corsi sono sottoposti ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente, secondo protocolli di sorveglianza sanitaria definiti a livello regionale, proponendo agli stessi le vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

Dato atto che con la deliberazione, 4 agosto 2025, n. 5-1455, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare la nuova disciplina del profilo professionale dell’Operatore socio sanitario, ai sensi della L. n. 43/2006, articolo 1, comma 2 e del DPCM 25 marzo 2025, di recepimento dell’Accordo del 3 ottobre 2024, come modificato dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR), revocando contestualmente la DGR 25 marzo 2002, n. 46-5662.

Dato atto, altresì, che ai sensi della citata D.G.R. 4 agosto 2025, n. 5-1455, gli enti che possono erogare i corsi di formazione per operatore socio sanitario sono gli enti formatori, in possesso dell'accreditamento regionale nel sistema della formazione professionale, ai sensi della normativa vigente in materia.

Considerato che gli ammessi ai corsi di formazione per OSS sono tenuti a svolgere le attività di tirocinio presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, le strutture socio-sanitarie/assistenziali accreditate, autorizzate e/o scolastiche, e che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a), del D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i., gli stessi devono essere intesi come "lavoratori", e, pertanto, devono sottoporsi alle misure di tutela e agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia, tra cui l'accertamento medico per la valutazione dell'idoneità sanitaria alla mansione specifica.

Considerato che, nell'ambito delle competenze attribuite al Settore regionale A1413D - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, allo stesso sono affidate le funzioni concernenti il regolare e più ampio adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., si è provveduto ad attivare opportuno confronto con il gruppo tecnico-scientifico, costituito dai Medici Competenti specialisti in Medicina del Lavoro delle Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte, con cui il citato Settore ha costanti interlocuzioni, al fine di acquisire un parere specialistico per contribuire alla definizione di un protocollo regionale, contenente indirizzi sulla sorveglianza sanitaria degli ammessi ai corsi per OSS.

Attesa, pertanto, la necessità di standardizzare l'attività di accertamento medico volta a definire l'idoneità specifica alla mansione degli ammessi ai corsi di formazione per OSS, sulla base del contributo specialistico fornito dal citato gruppo tecnico scientifico di Medici Competenti in Medicina del Lavoro delle AA.SS.RR. del Piemonte, che si è espresso sulla scorta della più recente dottrina medico-occupazionale.

Considerato, altresì, che - sulla base di quanto espresso dal gruppo tecnico-scientifico dei Medici Competenti in Medicina del Lavoro delle AA.SS.RR. - e sentita in merito la Direzione regionale "Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro" (Settore "Standard Formativi e Orientamento Permanente), si è convenuto che l'accertamento di idoneità sanitaria specifica alla mansione degli studenti ammessi ai corsi per OSS sia effettuato dal Medico Competente in Medicina del Lavoro dell'ente formativo accreditato per l'organizzazione e l'erogazione dei corsi di formazione in oggetto, allo scopo di ottimizzare i processi e ridurre i tempi previsti per l'accertamento dell'idoneità sanitaria.

Acquisito e conservato agli atti del Settore regionale "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR" della Direzione Sanità il parere specialistico del gruppo tecnico-scientifico dei Medici Competenti in medicina del lavoro delle AA.SS.RR. del Piemonte per contribuire alla definizione di un protocollo regionale sulla sorveglianza sanitaria degli studenti ammessi ai corsi per Operatore socio sanitario.

Attesa, pertanto, la necessità di regolamentare con la definizione di un protocollo regionale l'attività di accertamento medico per la sorveglianza sanitaria degli studenti ammessi ai corsi per OSS, uniformando la valutazione dei rischi e l'idoneità psicofisica dei futuri Operatori socio sanitari.

Ritenuto, pertanto, necessario approvare un protocollo regionale per la sorveglianza sanitaria, adeguata ed omogenea, destinata a coloro che sono ammessi ai corsi per OSS, sulla base degli esiti dei lavori condotti dal gruppo tecnico-scientifico dei Medici Competenti in Medicina del Lavoro delle AA.SS.RR. del Piemonte, quale strumento fondamentale per garantire la salute e la sicurezza

di chi si forma come Operatore Socio Sanitario, proteggendo sia gli studenti in tirocinio sia i pazienti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del DPCM 25 marzo 2025, così come recepito dalla D.G.R. 4 agosto 2025, n. 5-1455.

Ritenuto necessario aderire alle indicazioni contenute nel presente provvedimento e assicurare che coloro che sono ammessi ai corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario siano sottoposti agli accertamenti medici per l'idoneità sanitaria alla mansione specifica, sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Rilevata la necessità di assicurare che, sulla base delle intese intercorse tra la Direzione regionale "Sanità" (Settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR") e la Direzione "Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro" (Settore "Standard Formativi e Orientamento Permanente"), l'accertamento di idoneità specifica alla mansione agli ammessi ai corsi per Operatore socio sanitario sia effettuato dal Medico Competente in Medicina del Lavoro dell'ente formativo accreditato e autorizzato per l'organizzazione e l'erogazione dei corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario, finanziati o riconosciuti, attenendosi alle indicazioni contenute nel presente atto.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43;
- vista la legge 11 gennaio 2008, n.3;
- visto che il DPCM 25 marzo 2025;
- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lvo n. 165/2001;
- vista la L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. 4 agosto 2025, n. 5-1455.;

determina

- di approvare, per i motivi di cui in narrativa, un protocollo per la sorveglianza sanitaria, adeguata ed omogenea a livello regionale, destinata agli ammessi ai corsi per Operatore Socio sanitario, sulla base degli esiti dei lavori condotti dal gruppo tecnico-scientifico dei Medici Competenti in Medicina del Lavoro delle AA.SS.RR. del Piemonte, quale strumento fondamentale per garantire la salute e la sicurezza di chi si forma come Operatore Socio Sanitario, proteggendo sia gli studenti in tirocinio che i pazienti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del DPCM 25 marzo 2025, così come recepito dalla D.G.R. 4 agosto 2025, n. 5-145;
- di assicurare che, sulla base delle intese intercorse tra la Direzione regionale "Sanità" (Settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR") e la Direzione "Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro" (Settore "Standard Formativi e Orientamento Permanente"), l'accertamento di idoneità specifica alla mansione agli ammessi ai corsi per Operatore socio sanitario sia effettuato dal Medico Competente in Medicina del Lavoro dell'ente formativo accreditato e autorizzato per l'organizzazione e l'erogazione dei corsi di formazione, finanziati o riconosciuti, di Operatore socio sanitario, attenendosi alle indicazioni contenute nel presente atto,

secondo quanto riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Allegato

Il Decreto Legislativo 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i. prevede la sorveglianza sanitaria come misura fondamentale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori esposti a rischi specifici per la salute.

Considerato che gli ammessi ai corsi di formazione per Operatore socio sanitario (O.S.S.) sono tenuti a svolgere attività di tirocinio presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, le strutture socio-sanitarie/assistenziali accreditate o autorizzate e/o scolastiche, e che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett a), del D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i., gli stessi devono essere intesi come “lavoratori”, e, pertanto, devono sottoporsi alle misure di tutela e agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia, tra cui l’accertamento medico per la valutazione dell’idoneità sanitaria alla mansione specifica.

Visti gli esiti dei lavori del gruppo tecnico-scientifico dei Medici Competenti in Medicina del Lavoro delle AA.SS.RR. del Piemonte, interpellato dal Settore regionale A1413D “Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”, cui sono attribuite le funzioni concernenti il regolare e più ampio adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., al fine di contribuire alla definizione di un protocollo regionale sulla sorveglianza sanitaria degli ammessi ai corsi per Operatori socio sanitari, quale strumento fondamentale per garantire la salute e la sicurezza di chi si forma come Operatore Socio Sanitario, proteggendo sia gli studenti tirocinanti che i pazienti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 9 del DPCM 25 marzo 2025, così come recepito dalla D.G.R. 4 agosto 2025, n. 5-1455.

Tenuto conto che il citato gruppo tecnico-scientifico dei Medici Competenti in Medicina del Lavoro delle AA.SS.RR. del Piemonte, considerati i potenziali rischi professionali cui possono essere esposti gli studenti ammessi ai corsi di formazione per Operatore socio sanitario, ha fornito un parere specialistico per la definizione di un protocollo sulla sorveglianza sanitaria, adeguata ed omogenea a livello regionale, sulla scorta della più recente dottrina medico-occupazionale.

Attesa la necessità di ottimizzare i processi e di ridurre i tempi previsti per l’accertamento medico volto alla valutazione dell’idoneità sanitaria specifica alla mansione degli studenti ammessi ai corsi per Operatore socio sanitario.

Sentita al riguardo la Direzione regionale “Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro” (Settore “Standard Formativi e Orientamento Permanente), con cui si è condivisa l’opportunità, nell’ottica di snellire le procedure previste, di attribuire il compito di accertamento di idoneità sanitaria specifica alla mansione degli studenti ammessi ai corsi per O.S.S. in capo al Medico Competente in Medicina del Lavoro dell’ente formativo, accreditato per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di formazione in oggetto.

Alla luce delle premesse sopra illustrate, i medici competenti in Medicina del Lavoro dell’ente formativo accreditato, a seguito di autorizzazione regionale per l’organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario, finanziati o riconosciuti, sono tenuti a sottoporre ciascun studente ammesso ai suddetti corsi di formazione a:

- visita medica con relativa accurata anamnesi e scrupoloso esame obiettivo, mirati soprattutto agli apparati ed organi bersaglio, con una visione generale del quadro clinico di cui è portatore lo studente;
- esami del profilo ematochimico minimo: esame emocromocitometrico con formula leucocitaria, glicemia, enzimi epatici (ASL, AT, gammaGT), creatininemia e GRF;

- titolazione per epatiti e esantematiche (anticorpi anti HBV, anticorpi anti HCV, anti-Rosolia, anti-Morbillo, anti-Parotite e anti-Varicella, con relativa eventuale vaccinazione di copertura in caso di sottotitolazione anticorpale);
- test di intradermoreazione di Mantoux o test IGRA (a seconda dello stato immunitario del soggetto per la tubercolosi), con eventuale esecuzione di test IGRA come secondo livello e, successivamente in caso di test IGRA positivo, esecuzione radiografia del torace e consulenza specialistica infettivologica/pneumologica;
- elettrocardiogramma basale.

Devono essere previsti eventuali ed ulteriori accertamenti laboratoristici e/o strumentali e/o medico-specialistici a seconda del riscontro durante il corso della visita medica allo studente o dell'esito dei risultati degli esami eseguiti, quali elementi degni di approfondimento per esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione ai fini della frequenza al corso di formazione per Operatore socio sanitario.